

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4540

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, CABRAS, PASQUINI, SENESE,
DUVA, GUERZONI, VILLONE, MORANDO, FERRANTE,
BONAVITA, BESOSTRI, LARIZZA, RUSSO, DE CAROLIS e
PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2000

—————

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle società
di capitali e cooperative

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i non pochi meriti dell'azione riformatrice e risanatrice in campo economico-finanziario dei Governi di centrosinistra può essere a buona ragione annoverato il conseguimento di una Borsa valori di *standing* europeo.

La capitalizzazione è passata dal 17,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) della fine del 1994 al 65,2 per cento della fine del 1999; in particolare è più che raddoppiata nel recente biennio. Il controvalore giornaliero medio degli scambi è più che sestuplicato nell'ultimo triennio, fino a sfiorare i due miliardi di Euro.

Passi devono essere ancora compiuti in direzione dell'incremento del numero delle società quotate e dell'ulteriore contendibilità degli assetti proprietari, ma il percorso imboccato è sicuramente quello corretto.

Sotto il profilo della dimensione del mercato e della acquisita dimestichezza del pubblico dei risparmiatori nei confronti dell'investimento azionario, tali sviluppi sono stati prevalentemente innescati e hanno trovato continuo alimento negli imponenti processi di privatizzazione, ai quali hanno potuto favorevolmente affiancarsi, in circolo virtuoso, le sollecitazioni finanziarie provenienti dal settore già originariamente privato dell'imprenditoria nazionale.

Gli investitori istituzionali hanno finalmente incominciato a fare sentire la propria voce, sempre incisiva e non di rado determinante, nella gestione delle società partecipate; l'atteso definitivo decollo dei fondi pensione è prossimo a fornire il valore aggiunto della visione di medio-lungo periodo, propria di questa importante categoria di investitori.

Siffatta evoluzione particolarmente positiva del mercato dei capitali di rischio non

avrebbe potuto tuttavia prodursi, nè tanto meno consolidarsi, se non fosse stata accompagnata dallo sviluppo di un quadro normativo adeguato e coerente con gli *standard* comunitari. Tale supporto è stato fornito in prima battuta dal cosiddetto decreto legislativo Eurosim del 1996 (decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415), ma soprattutto e decisamente dal successivo cosiddetto testo unico della finanza del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che per generale consenso viene giudicato come esperienza avanzata a livello internazionale.

Il citato testo unico ha stabilizzato l'inquadramento normativo dei tre grandi attori della Borsa: gli intermediari, i mercati, le società quotate. In quest'ultimo capitolo rientrano in particolare la nozione di appello al pubblico risparmio e la *corporate governance* degli emittenti, sotto i diversi profili dell'informazione societaria, della trasparenza degli assetti proprietari, della tutela delle minoranze, delle deleghe di voto, del collegio sindacale e della revisione contabile.

Ribadiamo in questa sede che, dopo ormai un anno e mezzo di applicazione, riteniamo del tutto soddisfacenti le soluzioni adottate, a partire dalla scelta strategica - per la quale la maggioranza parlamentare si è pronunciata consapevolmente fin dall'inizio - consistente nella ampia responsabilizzazione applicativa demandata alle autorità di vigilanza (Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Banca d'Italia).

In particolare valutiamo positivamente la nuova disciplina, che per molte parti supera quella generale dettata dal codice civile per le società per azioni e le società cooperative, in vigore dal 1° luglio 1998 per gli emittenti

di titoli quotati, nonchè, sia pure limitatamente a certi obblighi informativi nei confronti della CONSOB e del mercato, per gli emittenti di titoli non quotati ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante (testo unico della finanza, articolo 116).

Al tempo stesso la vasta e intensa attività istruttoria sottostante all'emanazione del testo unico, condotta anche in sede parlamentare, ci ha indotto fin dall'inizio a considerare l'opportunità di intervenire - facendo tesoro, per quanto applicabile, di quella stessa esperienza e delle conseguenti soluzioni adottate - sul resto del vasto universo delle società di capitali, al fine di aggiornarne la complessiva disciplina codicistica di riferimento, vecchia ormai di oltre mezzo secolo ed in parte decisamente obsoleta.

Ricordiamo in proposito che nel nostro Paese l'avvio di una riforma del diritto societario ha preso le mosse dalla convinzione che sia necessario ridurre il divario che si è aperto tra la regolamentazione delle società quotate e delle società non quotate, dopo le modifiche introdotte con il testo unico della finanza. Quest'ultimo è intervenuto sulla disciplina delle società quotate sul presupposto che, una volta adeguata la regolamentazione interna dell'intermediazione finanziaria al quadro comunitario di riferimento, fosse opportuno conformare alle norme e alle prassi che si vanno affermando sui mercati finanziari internazionali anche il diritto degli emittenti.

L'intervento più generale sul diritto delle società di capitali presenta tuttavia una notevole differenza rispetto alle riforme fino ad ora compiute: per le società quotate su mercati regolamentati, la creazione del mercato unico e la globalizzazione della finanza suggeriscono di introdurre una disciplina che avvicini il nostro ordinamento a quello dei mercati con piazze finanziarie più sviluppate, caratterizzate da una cornice regolamentare in grado di assicurare una più efficace tutela degli investitori; per le società non quotate, viceversa, non sembra essere oggi all'opera

un'altrettanto intensa concorrenza tra ordinamenti, talchè differenze di disciplina rilevanti permangono anche all'interno di aree economicamente e finanziariamente integrate, riflettendo in qualche misura le specificità della struttura produttiva e degli assetti proprietari di ciascun Paese.

La riforma del diritto delle società per azioni impone di tenere presente che in Italia questo modello è oggi adottato da una moltitudine di società di piccole dimensioni, che si dimostrano spesso aperte alla concorrenza internazionale sul fronte dei mercati di prodotto, ma preferiscono mantenersi chiuse, anche nei confronti del mercato nazionale, sotto il profilo della raccolta di mezzi finanziari.

L'approccio del presente disegno di legge è parzialmente diverso, tendendo ad enfatizzare il ruolo del diritto societario nel favorire l'efficienza del contratto che lega i soci, nella convinzione che: *a)* l'utilizzo del medesimo strumento per perseguire una pluralità di fini rischia di condurre a risultati complessivamente inefficienti; *b)* gli strumenti di cui dispone il diritto societario per fare fronte alla mutevolezza nel tempo delle relazioni tra le imprese e i terzi e alla difformità degli interessi da tutelare nelle differenti tipologie di rapporti sono, in molti casi, eccessivamente rigidi; *c)* non pochi problemi incontrati dalle imprese italiane nei loro percorsi di crescita e di apertura al mercato mobiliare sono riconducibili ad inefficienti soluzioni fornite dall'ordinamento per regolare i rapporti tra soci.

È indubbio che aspetti di inadeguatezza si sono manifestati anche con riguardo agli strumenti a disposizione dei creditori per tutelare i propri diritti, per intervenire nelle scelte delle imprese in momenti di difficoltà finanziaria e per sollecitare l'adozione di azioni correttive: la passata recessione è ricca di casi nei quali i creditori si sono accorti delle condizioni in cui versavano le imprese clienti solo dopo che l'informazione era diventata di pubblico dominio e nessun

rimedia atto a salvaguardare le proprie ragioni creditizie era più attivabile.

Tuttavia, una soluzione adeguata a questi problemi può trovarsi solo in (minima) parte nel diritto societario. In particolare, se l'ordinamento assicura un'informativa societaria di qualità soddisfacente, le banche e gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere professionalmente in grado di predisporre strumenti di autotutela sufficienti: se non ne hanno la capacità, significa che vi sono problemi nella regolamentazione di settore, nel grado di concorrenza del comparto e, forse, in assetti proprietari che hanno a lungo influenzato la loro funzione-obiettivo; se difficoltà insorgono anche quando gli intermediari hanno attivato i presidi necessari, le soluzioni normative possono situarsi più propriamente sul terreno del diritto fallimentare, poichè solo se le sanzioni *ex post* sono efficaci, tempestive, credibili e commisurate al danno, il creditore può essere in grado di far valere i propri diritti.

Un'analoga argomentazione vale nei riguardi dei creditori commerciali. La rilevanza di questa fonte di finanziamento esterno, che per le imprese di minori dimensioni sopravanza addirittura il ricorso all'indebitamento finanziario, rende senz'altro utile una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti che i creditori commerciali possono attivare per far valere i propri diritti. Anche in questo caso, tuttavia, solo in minima parte i tipici conflitti tra fornitori ed imprese possono trovare opportuna soluzione nel solo diritto societario.

La medesima linea di ragionamento può riproporsi nei confronti dei lavoratori. Anche nei rapporti tra impresa e lavoratori si appalesano questioni in ordine alle quali è opportuno ricercare soluzioni anche sotto il profilo della *corporate governance*. In altri Paesi - essenzialmente l'Austria e la Germania - i rappresentanti dei lavoratori possono sedere in appositi organi sociali, contribuendo al controllo sulla gestione. Benchè questa soluzione presenti indubbi elementi di interesse,

nel nostro contesto non pare opportuno introdurla obbligatoriamente, sia pure per le società di una certa dimensione.

Se il coinvolgimento dei dipendenti non è desiderato dai soci, una disposizione di questo genere finisce infatti per tradursi in un disincentivo alla crescita dimensionale; le stesse autorità tedesche hanno recentemente osservato che gli obblighi connessi alla cogestione hanno determinato un contenuto ricorso alla forma della società per azioni, ponendo un serio vincolo allo sviluppo del mercato di borsa. Se viceversa i soci trovano conveniente prevedere forme di coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell'impresa, riteniamo sia compito del diritto societario fornire strumenti adeguati o, quanto meno, non porre vincoli a scelte statutarie di questa natura.

Tutte queste riflessioni ci hanno indotto a ricondurre tendenzialmente il diritto societario nel suo alveo più proprio, che è quello di supporto alle scelte dei soci e di soluzione dei problemi di incompletezza contrattuale che tipicamente caratterizzano il contratto di società. A differenza dei terzi, che sono generalmente legati all'impresa sociale da contratti che prevedono prestazioni definite, gli azionisti si caratterizzano come *residual claimant*, e non sono generalmente in grado di regolare *ex ante* tutte le possibili evenienze della vita dell'impresa. Ad esempio, nella fase iniziale di costituzione di una società i contraenti tendono a considerare come meno probabile di quanto in effetti lo sia l'eventualità che *durante societate* sorgano dissidi tra i soci; in prima approssimazione, è quindi necessario che l'ordinamento si faccia carico di individuare un *corpus* minimo di regole volte a prevenire l'insorgere di liti e a ridurne i costi.

Quanto più numerosa si fa la compagine sociale, tanto più ardui diventano i problemi di coordinamento tra i soci e più probabile che il contratto sociale si riveli inadeguato a tutelare gli azionisti: soci che collettivamente dispongono di quote anche rilevanti

di capitale possono non essere in grado di fronteggiare azioni contrarie ai loro interessi poste in essere da altri azionisti o da coalizioni di azionisti, finendo con l'assumere comportamenti di «apatia razionale», di disinteresse verso la gestione della società.

I problemi di incompletezza del contratto non solo generano inefficienze nel governo societario delle imprese, ma possono anche spiegare, in qualche misura, le difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell'ampliare la compagine sociale aprendosi gradualmente al mercato, fino alla quotazione in borsa. Infatti, se i soci fondatori non sono in grado di adottare strumenti contrattuali che forniscano adeguate tutele ai nuovi soci, l'ampliamento della base sociale può incontrare ostacoli per un problema di selezione avversa.

Il presente disegno di legge tende dunque a rendere accessibili una pluralità di soluzioni organizzative, predisponendo modelli più sofisticati per società caratterizzate da un elevato numero di soci, anche se non necessariamente da grandi dimensioni aziendali. Infatti, per le società con un'ampia compagine sociale: *a)* maggiore è l'esigenza di dotare le minoranze di informazioni adeguate sulla gestione e sugli assetti di controllo della società; *b)* più ardua è la soluzione dei problemi cui dà luogo l'incompletezza del contratto di società; *c)* relativamente più elevato deve essere il grado di imperatività della disciplina applicabile, poichè gli impegni liberamente assunti dai soci di controllo non sarebbero credibili in assenza di vincoli esterni inderogabilmente posti dall'ordinamento.

È per questa ragione che nel nostro disegno di legge sono delineati due tipi di società per azioni (la società per azioni semplificata e la società per azioni), modellando, tendenzialmente, l'una per le imprese caratterizzate da base azionaria ristretta e l'altra per le ipotesi di compagini sociali numerose.

Sotto il profilo procedurale la soluzione prescelta è stata quella di demandare al Governo la responsabilità di emanare appositi

decreti legislativi, fornendo, però, un complesso particolarmente articolato e definito di criteri direttivi per l'esercizio della delega.

I due fattori prima richiamati - vale a dire: il già avanzato *screening*, condotto a livello sia parlamentare che governativo, del mondo delle società commerciali anche non quotate; l'avanzato grado di dettaglio e vincolatività dei criteri direttivi che caratterizza la presente proposta di legge - ci inducono inoltre a suggerire tempi relativamente contenuti (un anno) per l'emanazione delle norme delegate, fermi restando il preventivo parere delle Commissioni parlamentari ed in ogni caso la facoltà del Governo di procedere entro l'anno successivo a quelle correzioni ed integrazioni che l'esperienza applicativa della nuova disciplina potrà suggerire (articoli 1, 21 e 22).

L'articolo 2 contiene i principi ed i criteri direttivi generali della delega in materia di società di capitali, sancendo: l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolandone la costituzione e lo sviluppo e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento; la libertà di scelta fra le forme organizzative d'impresa, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica; la predisposizione degli strumenti normativi idonei a risolvere le controversie tra i soci, a tutelare i soci di minoranza, a proteggere i legittimi interessi dei terzi e dei creditori sociali, a reprimere gli abusi della personalità giuridica, a disciplinare i gruppi societari. Viene inoltre richiamato il vincolo imposto dall'ordinamento settoriale comunitario, fermo il principio di sussidiarietà.

La società a responsabilità limitata (articolo 3).

In una prospettiva di riforma volta a rendere più efficienti e funzionali i modelli organizzativi dell'attività di impresa, partico-

lare attenzione merita la disciplina delle società a responsabilità limitata (Srl).

È questa una forma finora largamente sottoutilizzata nel nostro Paese, che, rispetto ad altri sistemi, vede una più elevata concentrazione di società di persone che, se da un lato garantiscono maggiore duttilità e flessibilità, possono d'altro canto costituire un freno alla crescita dimensionale e ad un più significativo accesso al mercato dei capitali.

Inoltre, l'attuale «appiattimento» della Srl sulla società per azioni (Spa) può generare una minore appetibilità di tale modello soprattutto laddove l'esigenza è quella di usufruire di modalità organizzative meno rigide, graduabili in base alle caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale.

Sebbene anche in base alla vigente disciplina vi siano spazi, sperimentati dalla prassi, per una più accentuata differenziazione della Srl rispetto alle altre società di capitali, non è dubbio che la normativa della Srl, oggi costruita quasi interamente per rinvio alle disposizioni in materia di Spa, non corrisponde a quei bisogni di semplificazione e di più ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria cui si ispira la nostra complessiva opera di riforma.

Se l'obiettivo è e deve essere quello di intervenire sui vincoli che possono tradursi in oneri eccessivi e quindi di fatto impedire lo sviluppo e la crescita delle imprese, riteniamo sia compito dell'ordinamento favorire una articolazione delle regole organizzative che riconosca siffatta autonomia, soprattutto in un contesto di affievolimento dei confini fra ordinamenti e quindi di oggettiva e più accentuata concorrenzialità tra regole anche nel campo delle società non quotate.

Dall'analisi del dato comparato emerge come in altri Paesi europei siano in corso di elaborazione progetti di complessiva revisione del diritto societario, con l'obiettivo di superare una regolamentazione al dettaglio e troppo invasiva nei confronti delle scelte private, così come analoghe iniziative sono allo studio anche in sede comunitaria.

Peraltro, da un lato occorre evitare un eccessivo affidamento alle virtù della autoregolamentazione dei privati (che in non pochi casi, occorre sottolinearlo, ha conseguito anche clamorosi insuccessi); dall'altro lato l'ordinamento non può rinunciare a definire le soglie minime di tutela, volte a garantire i diversi interessi coinvolti nella compagine societaria.

Nel presente disegno di legge, la forma della Srl è destinata a investire le iniziative a ristretta compagine sociale e con più accentuata presenza dei soci nella gestione aziendale; in questo quadro la disciplina imperativa può lasciare spazio agli strumenti di autorganizzazione e di autotutela dei soci, senza peraltro rinunciare a definire adeguati meccanismi di trasparenza contabile e di garanzia dei terzi creditori.

Inoltre, in considerazione del fatto che una elevata conflittualità può, come spesso accade, incidere negativamente sull'efficienza gestionale, causando fenomeni di «stallo» o di abuso ai danni dei soci di minoranza, emerge l'opportunità di individuare forme idonee di soluzione dei conflitti tra soci, soprattutto ricordando che questi ultimi non sempre sono in grado di predisporre già in via statutaria strumenti per fare fronte a simili situazioni.

Nell'ambito dei principi generali di delega, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 si prevede innanzitutto che il legislatore emani un organico complesso di norme specificamente destinato a regolamentare le Srl come società a più ristretta compagine sociale e di più limitate dimensioni, marcando così, al contrario dell'ordinamento attuale, una netta differenziazione rispetto alla disciplina delle Spa.

Il principio di cui alla lettera *b*) del medesimo comma riconosce all'autonomia statutaria ampie possibilità di deroga alla disciplina dettata dal legislatore, mentre quello di cui alla lettera *c*) valorizza la volontà dei soci nel determinare le regole del rapporto sociale, pur nella salvaguardia dei diritti ad

una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale. La specificazione è volta a consentire l'introduzione di norme che, nel contempo, tutelino il socio e garantiscano una efficiente e corretta conduzione societaria.

Alla lettera *d*) si richiama invece l'esigenza di disciplinare gli organi sociali della Srl, semplificandone però il funzionamento e lasciando comunque ai soci la possibilità di adottare meccanismi di governo societario che meglio rispondano alle proprie esigenze, ferma restando la salvaguardia dei diritti dei terzi.

L'obiettivo globale è di offrire un modello di riferimento nella organizzazione della società, modello che potrà però essere modificato o graduato in ragione delle peculiarità della specifica iniziativa imprenditoriale e degli effettivi rapporti sussistenti tra i soci.

Tra i criteri direttivi di carattere particolare, si prevede in primo luogo, alla lettera *a*) del comma 2 del medesimo articolo 3, l'abolizione della procedura di omologazione nonchè, alla lettera *b*), l'affidamento all'ufficio del registro dei controlli formali di corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge. La finalità consiste nella riduzione dei costi e dei tempi di costituzione della Srl, in coerenza peraltro con quanto già previsto da altri ordinamenti comunitari.

Ad analogo obiettivo di semplificazione è ispirato il criterio di cui alla lettera *c*), volto a ridurre il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.

Alla lettera *d*) si prevede una modifica della disciplina dei conferimenti, con l'ampliamento dei beni conferibili e il mantenimento della obbligatorietà della procedura di valutazione soltanto nei casi in cui il valore dei beni, da accertare secondo criteri oggettivi, superi una determinata soglia, eliminando inoltre l'obbligo della nomina da parte del tribunale di un esperto estimatore.

Alla lettera *e*) si fa riferimento alla fissazione del limite minimo del capitale, che non potrà in ogni caso superare la soglia di

un decimo di quello che sarà previsto per le Spa.

Le lettere *f*), *g*) e *h*) prevedono il riconoscimento dei già richiamati spazi di autonomia privata per i soci, nel diversificare il contenuto della partecipazione, nel disciplinare la circolazione delle azioni, vietando peraltro l'introduzione di clausole di intransferibilità se non collegate alla possibilità di recesso, e nel consentire le clausole di acquisto delle quote cadute in successione al fine di prevenire la dispersione della compagine sociale con il rischio di pregiudicare la continuità di valide iniziative imprenditoriali.

Ai sensi della lettera *i*), gli statuti potranno determinare liberamente le clausole di recesso, ma il legislatore delegato dovrà prevedere le opportune cautele a garanzia dei creditori sociali.

La lettera *l*) contiene la delega a disciplinare l'organizzazione della società, prevedendo un organo assembleare e un organo amministrativo ma semplificandone le modalità di funzionamento. Il legislatore offre così un modello di riferimento per i soci, che comunque potranno optare anche per altre modalità: saranno abilitati per esempio a non prevedere l'organo amministrativo, fermi restando naturalmente i principi di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, nonchè la responsabilità nei confronti dei creditori sociali.

Con i criteri di cui alle lettere *m*), *n*) ed *o*) intendiamo rafforzare la tutela dei soci e delle minoranze, prevedendo nell'ordine: l'ampliamento degli strumenti di informazione; la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per richiedere la liquidazione della quota in situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto con gli altri soci; la disciplina dell'azione di responsabilità, che viene ammessa non ad iniziativa di singoli soci (ciò al fine di evitarne un utilizzo con mere finalità ricattatorie), bensì di minoranze qualificate, ferma restando in ogni caso la possibilità per gli statuti di prevedere ulteriori strumenti di tutela del socio singolo.

Con la previsione della lettera *p*) si consente alle Srl l'emissione di titoli di debito, collocabili esclusivamente presso operatori qualificati e vietando comunque ogni forma di appello diretto al pubblico risparmio, così da favorire il ricorso anche da parte delle Srl alle fonti di finanziamento esterne, limitate però alle controparti in grado di valutare e affrontare una più elevata rischiosità.

Si attribuisce poi al legislatore delegato, alla lettera *q*), il compito di definire i limiti dimensionali oltre i quali diviene obbligatorio il controllo legale dei conti e si introduce, alla lettera *r*), un criterio di agevolazione della trasformazione della Srl in Spa semplificata, al fine di favorire la crescita dell'impresa incentivandone, pur nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso dei soci, il passaggio ad una diversa e più articolata forma organizzativa.

Infine, alla lettera *s*), si prevedono norme per la conservazione del capitale sociale e per il rafforzamento della tutela dei creditori nelle ipotesi di dissesto della Srl.

La società per azioni (articoli 4 - 10).

L'articolo 4 individua l'ambito di applicazione della delega precisando che, salvo risultati diversamente, le relative disposizioni si applicano a tutte le Spa non «semplificate».

L'articolo 5 contiene i criteri di delega in tema di costituzione, conferimenti, azioni, obbligazioni e acconti sui dividendi. In materia di costituzione, è prevista una semplificazione con la eliminazione del procedimento di omologazione. Si prevede inoltre la possibilità di costituire la società senza indicazione della durata, nonchè da parte di un socio unico (demandando al legislatore delegato di prevedere, per questo caso, adeguate garanzie per i creditori, come potrebbe essere, ad esempio, la regola della postergazione dei crediti del socio unico rispetto a

quelli degli altri creditori in caso di fallimento).

Il capitale minimo per le Spa dovrà essere stabilito in misura non superiore a quello attuale (lire 200 milioni); il versamento richiesto per la costituzione verrà ridotto a un quarto (rispetto agli attuali tre decimi) in conformità alla seconda direttiva comunitaria (direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976).

In materia di conferimenti in natura, si prevedono l'ampliamento del numero dei beni conferibili, la possibilità di nominare anche persone giuridiche quali esperti e la rimessione ai soci della scelta degli esperti, nell'ambito di elenchi di soggetti autorizzati a svolgere tale funzione dall'autorità giudiziaria, precisandosi che a detti esperti si applicherà l'articolo 64 del codice di procedura civile.

Viene poi precisato che il Governo dovrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 10, comma 4, della citata seconda direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che la relazione degli esperti non sia necessaria «quando il 90 per cento del valore nominale di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti in natura effettuati da una o più società e quando sia soddisfatta una serie di condizioni (rinuncia da parte dei soci, debitamente pubblicizzata, alla relazione degli esperti; disponibilità, da parte delle società conferenti, di riserve non disponibili di importo almeno pari al valore nominale delle azioni emesse come corrispettivo del conferimento; garanzia da parte delle medesime società, fino a concorrenza del valore nominale delle azioni emesse, sui debiti della società beneficiaria insorti nel periodo tra la emissione delle azioni e l'anno successivo alla pubblicazione dei conti annuali relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti, con conseguente vincolo d'indisponibilità delle azioni; deliberazione da parte delle società conferenti di una riserva d'importo pari al valore nominale delle azioni, non disponi-

bile fino a che non siano decorsi tre anni dalla pubblicazione del bilancio).

Viene introdotta la facoltà di emettere azioni senza valore nominale, azioni riscattabili (nei limiti previsti dalla citata seconda direttiva, che consente il riscatto soltanto se: lo prevede lo statuto; le azioni sono azioni interamente liberate; il riscatto ha luogo mediante assegnazione di utili o di riserve distribuibili o previa emissione di azioni a ciò finalizzata; previsione di una riserva non disponibile pari all'importo del valore nominale delle azioni riscattate, salvo che il riscatto abbia avuto luogo mediante emissione di nuove azioni; pubblicità del riscatto stesso) ed altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, anche dotati di caratteristiche diverse da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni.

La delega dispone altresì di ridurre i vincoli all'emissione di titoli di debito rapportati al capitale o al patrimonio, anche ove previsti dalla legislazione speciale (esempio: l'articolo 11 del testo unico in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), facendo salve, implicitamente, le norme in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari. Al fine di incentivare la quotazione in mercati regolamentati, sono eliminati i limiti quantitativi per le società con azioni quotate o che quotano i titoli di debito emessi in mercati regolamentati.

È rimessa agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, con riserva all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione.

Al fine di mettere ordine nella legislazione stratificatasi nel tempo in materia di nominatività obbligatoria e di dematerializzazione e gestione accentrata di strumenti finanziari, si dispone che le relative discipline debbano essere coordinate.

Infine, si ammette la distribuzione di acconti sul dividendo entro i limiti, più ampi di quelli attualmente previsti, consentiti dalla citata seconda direttiva (articolo 15, paragrafo 2: esistenza di una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili sono sufficienti; l'importo non può superare quello dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tale fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere a riserva in virtù della legge o dello statuto), estendendone la facoltà a tutte le Spa (oggi è consentita solo alle Spa quotate).

L'articolo 6 detta i principi e i criteri direttivi in materia di assemblea e di patti parasociali.

In via generale, tali indirizzi sono rivolti, da un lato, ad alleggerire i costi connessi con le procedure assembleari e, dall'altro, ad incentivare l'esercizio del voto da parte degli investitori istituzionali, incoraggiandone così l'assunzione di un ruolo più attivo di monitoraggio sulla gestione delle imprese. In particolare, sono previste la possibilità di utilizzare forme di pubblicità dell'avviso di convocazione alternative rispetto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la riduzione del termine stabilito per il deposito delle azioni in vista dell'adunanza (i cinque giorni oggi richiesti scoraggiano l'intervento nelle assemblee delle società quotate italiane di molti investitori istituzionali); l'estensione a tutte le Spa della possibilità di introdurre per statuto il voto per corrispondenza e lo scrutinio segreto, nonché, a quelle con più di duecento soci, della disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto, disponendo contestualmente la revisione della disciplina prevista in merito dal testo unico della finanza, così da rimuovere i principali ostacoli di tipo normativo che si sono finora frapposti.

È altresì previsto in via generale l'esercizio del voto in via telematica. Resta confer-

mata la disciplina del conflitto d'interessi del socio (articolo 2373 del codice civile), di cui peraltro s'impone al legislatore delegato di fornire un'interpretazione autentica nel senso più rigoroso: deve cioè ritenersi vietato l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui il socio è interessato, e il presidente dell'assemblea (la cui figura sarà disciplinata in modo da metterne in luce le responsabilità) ha il potere-dovere di escluderlo dal voto.

La disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico della finanza, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla CONSOB, viene estesa a tutte le Spa. Al fine di ridurre i costi, si ammette la possibilità di prevedere forme alternative di pubblicazione per via telematica da parte delle Spa con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

L'articolo 7 disciplina l'amministrazione e i controlli interni, lasciando agli statuti la scelta fra tre modelli organizzativi: quello attuale (consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale), indicato in via suppletiva; quello di tradizione tedesca (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza sovra-ordinato al primo); quello di derivazione anglosassone (solo consiglio di amministrazione, con distinzione tra amministratori esecutivi e amministratori indipendenti). In tutti i casi, resta fermo l'obbligo di revisione legale dei conti, di competenza di un revisore esterno in base all'articolo 8. Per le società che optino per il modello dualistico, è consentito di prevedere che una quota non superiore alla metà dei membri dell'organo di sorveglianza sia nominata dai lavoratori secondo metodo democratico.

A nostro parere, quest'ampia libertà di scelta dei modelli organizzativi si giustifica e si impone in quanto è e resta indimostrata la superiorità di una struttura di governo della Spa rispetto alle altre; proprio la mancanza di un'evidenza chiara sul punto è fra le ragioni che hanno determinato negli ultimi

anni un sostanziale arresto dell'armonizzazione europea del diritto societario. La legittimazione dei diversi modelli da parte degli Stati nazionali (ed in prospettiva dell'Unione europea), nel rispetto di alcuni principi generali inderogabili e con un allargamento delle possibilità di scelta da parte degli imprenditori, appare oggi la soluzione maggiormente praticabile per superare l'*impasse*.

L'articolo 8 contiene disposizioni di delega in materia di gestione e di controllo, applicabili a qualsiasi forma organizzativa prescelta. In particolare, si prevede che le riunioni degli organi possano svolgersi anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.

La disciplina del conflitto d'interessi è rafforzata, chiarendosi che l'obbligo di astensione vale anche in caso di semplice conflitto potenziale, che i soci devono essere periodicamente informati sulle operazioni del genere effettuate e che tutte le operazioni in conflitto devono essere deliberate dall'organo di amministrazione, anche se di competenza degli organi delegati. Le operazioni in conflitto dell'amministratore unico sono rimesse, salvo diversa clausola statutaria, all'assemblea. Analoga remissione è prevista, anche in presenza di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo; la determinazione dei criteri quantitativi per la determinazione di tale ammontare rappresenterà uno dei compiti maggiormente delicati spettanti al legislatore delegato. In caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto di interesse, sono inoltre previsti l'inversione dell'onere della prova e l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società i profitti realizzati a seguito dell'operazione.

In materia di responsabilità, è introdotta una distinzione tra amministratori investiti di particolari cariche e amministratori privi di deleghe; gli amministratori di fatto sono inoltre equiparati a quelli di diritto: si tratta di un principio di delega che richiederà par-

ticolare cautela applicativa. Sarà, ad esempio, da verificare in che misura potranno rientrarvi i finanziatori che, in prossimità dell'insolvenza della società, assumano un ruolo attivo nella gestione sociale.

È inoltre ammessa la possibilità per le persone giuridiche di entrare a fare parte degli organi di gestione, con i necessari adattamenti della disciplina sui doveri degli amministratori.

Infine, si delega il Governo a disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili e si consente l'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione ai revisori contabili persone fisiche. Tale ultima previsione è da considerare connessa alla generalizzazione del controllo contabile esterno a tutte le Spa, potendo consentire a quelle di minori dimensioni di ridurre i costi per l'accesso al mercato dei capitali, senza fare venir meno un presidio essenziale per la tutela degli investitori.

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi in materia di tutela delle minoranze. Riduce, anzitutto, il *quorum* richiesto per la convocazione dell'assemblea e prevede una percentuale ancora inferiore per l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno; estende inoltre a tutte le Spa la norma del testo unico della finanza che consente alle minoranze l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, delegando il Governo a chiarire le numerose questioni processuali che la dottrina ha evidenziato.

In materia di diritto di recesso sono confermate le ipotesi previste dalla disciplina vigente, ma si demanda agli statuti la facoltà di individuarne di ulteriori a favore del socio dissenziente da deliberazioni assembleari; si precisa inoltre che al socio che recede spetta una somma di danaro che rappresenti una stima congrua del valore della sua partecipa-

zione (determinata, in caso di disaccordo, dal giudice).

Saranno ampliati i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale. In materia di denuncia di gravi irregolarità, viene disposto che la relativa disciplina si applichi anche alle società bancarie, facendo venir meno l'anomalia dell'articolo 70, comma 7, del testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993, e viene prevista l'estensione generalizzata dei minori *quorum* previsti dal testo unico emanato con decreto legislativo n. 58 del 1998, per l'esercizio dei poteri delle minoranze previsti dagli articoli 2408 e 2409 del codice civile.

Infine, per evitare disparità di trattamento tra società di diverse dimensioni, si prevede che il legislatore delegato individui una doppia soglia per l'esercizio dei poteri delle minoranze: l'una riferita alla quota di capitale detenuta, l'altra espressa in termini di patrimonio netto. Ciò consentirà di porre rimedio alla situazione attuale, nella quale occorre aver investito cifre assai elevate per esercitare i poteri delle minoranze nelle maggiori società quotate, mentre per quelle di minori dimensioni può essere sufficiente un investimento relativamente ridotto.

L'articolo 10 contiene le norme di delega in materia di modificazioni statutarie e operazioni sul capitale. L'ispirazione di fondo è quella di una semplificazione delle operazioni finalizzate a raccogliere capitale sul mercato, mantenendo ferme le cautele, imposte anche dalla normativa comunitaria, nell'interesse dei creditori e degli investitori.

Sono attribuite all'organo amministrativo, salva diversa previsione dello statuto, competenze in materia di modifiche statutarie di secondaria importanza. La disciplina degli aumenti di capitale è resa più flessibile, prevedendo che gli aumenti con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati alle condizioni previste dalla citata seconda direttiva in materia di società (maggioranza dei due terzi dei presenti, informazione agli

azionisti sui motivi dell'operazione e sui criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di emissione) e che gli amministratori, ai quali è conferita la delega all'aumento di capitale, entro un ristretto limite temporale possano essere delegati altresì a decidere sull'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. Le riduzioni volontarie del capitale saranno consentite nei limiti stabiliti dalla stessa seconda direttiva (articoli 30 e seguenti). Peraltro, gli amministratori dovranno mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso.

Anche con riferimento alla disciplina della riduzione per perdite è previsto un adeguamento della normativa nazionale agli *standard* di tutela minimi previsti dalla citata seconda direttiva. È peraltro esplicitamente compiuta una scelta a favore della continuità dell'impresa sociale e della riduzione per quanto possibile delle ipotesi di scioglimento della società, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia possibile, la liquidazione imposta dalla normativa vigente sia sostituita dal rafforzamento degli obblighi di informazione verso gli investitori e da altre forme di tutela dei creditori sociali. La nuova disciplina dovrà essere tale da favorire lo sviluppo di società caratterizzate da un alto grado di innovazione, connesso a prospettive di redditività di lungo periodo.

È altresì rimessa al legislatore delegato la limitazione dell'omologazione giudiziaria delle modifiche statutarie e delle operazioni sul capitale ai soli casi in cui essa risulti effettivamente necessaria, in considerazione dei diversi interessi coinvolti. Nel caso della riduzione volontaria, è già previsto che l'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese sarà preceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se l'operazione riduce di più di un terzo il capitale e ne fanno richiesta tanti soci assenti o

dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale.

La società per azioni semplificata (articolo 11).

La disciplina è delineata sul modello francese della *Société par actions simplifiée*, che è stato inizialmente previsto nel 1994 per le sole operazioni di *joint-venture* ma di recente reso invece un tipo societario accessibile a tutti. La previsione di tale modello intermedio si rende opportuna nel quadro complessivamente delineato dal disegno di legge: questo infatti prevede da un verso l'estensione di alcuni degli istituti previsti dal testo unico della finanza a tutte le Spa, per altri versi rende la disciplina più flessibile tanto per le società quotate, quanto per le non quotate. Al contempo, in materia di Srl si è proceduto ad una decisa revisione del tipo societario, consentendo ai soci ampia libertà organizzativa.

È evidente che, tali essendo le opzioni di base, deve potersi prevedere un tipo intermedio, poichè la scelta secca tra una Spa a modello tendenzialmente più rigido e una Srl caratterizzata dalla massima flessibilità sarebbe troppo netta per l'universo delle medie imprese, che oggi si organizzano nella forma della Spa ad azionariato ristretto o della Srl. Al contempo, l'introduzione di un nuovo tipo societario consentirà di sperimentare nuove soluzioni, diverse da quelle imposte dalla citata seconda direttiva in materia di società.

La Spa semplificata è disciplinata tendenzialmente dalle norme in materia di Spa, ma se ne distingue per la maggiore autonomia statutaria e per alcune scelte di semplificazione normativa. Quanto alla maggiore autonomia statutaria, si dispone che gli statuti possano: prevedere modalità alternative di convocazione dell'assemblea, anche attraverso mezzi telematici; determinare diversamente i *quorum* per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea;

derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee; disciplinare la rappresentanza nelle assemblee; ampliare le competenze dell'assemblea e del consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società opti per il relativo modello di amministrazione; innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze; riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che alla elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di particolari categorie di azioni e di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni (è noto che, nella prassi statunitense dei contratti di finanziamento da parte dei soggetti attivi nel *venture capital*, è frequente riscontrare l'attribuzione di diritti di nomina degli amministratori ai titolari di strumenti finanziari convertibili in azioni); prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico; prevedere una disciplina meno rigida per le operazioni in potenziale conflitto di interessi; attribuire agli amministratori, in deroga alle disposizioni dettate dalla seconda direttiva comunitaria, la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le Spa, ferma la responsabilità degli stessi amministratori in caso di lesione del principio di parità di trattamento dei soci; regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi spettanti; attribuire a una minoranza di soci il diritto alla trasformazione in Spa.

Il legislatore delegato potrà prevedere che alcune delle deroghe statutarie citate possano essere introdotte o soppresse soltanto all'unanimità o salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. Alle Spa semplificate è precluso l'accesso diretto al pubblico risparmio. Al

fine di favorire la trasformazione della Spa semplificata in Spa, si prevede che gli statuti possano non attribuire il diritto di recesso ai soci che dissentano dalla relativa delibera; al medesimo scopo, si prevede inoltre che le Spa che risultino dalla trasformazione di Spa semplificate possano mantenere negli statuti per un periodo massimo determinato (un anno) alcune delle predette clausole statutarie derogatorie, purchè nel frattempo non facciano appello al pubblico risparmio.

Infine si chiarisce che alla Spa semplificata si applicano tutte le direttive comunitarie in materia di società, ad eccezione della citata seconda direttiva. Per le materie da questa regolate, si delega il Governo ad emanare una disciplina più flessibile.

La società cooperativa (articolo 12).

L'attuale disciplina delle società cooperative è caratterizzata da vincoli e limitazioni che rischiano di pregiudicare le possibilità per queste imprese di operare in condizioni di efficienza e di competitività, riflettendosi quindi negativamente sulle loro reali potenzialità di crescita.

L'ampliamento dei mercati, le nuove caratteristiche delle strategie imprenditoriali, la diversificazione delle scelte operative attraverso l'ingresso in nuovi settori, impongono una revisione dell'ordinamento in grado di offrire alle cooperative più funzionali meccanismi di capitalizzazione ma soprattutto efficienti modelli organizzativi, la cui regolamentazione non può più rimanere affidata ad un assetto normativo maturato in un contesto economico profondamente diverso dall'attuale.

Il processo di riforma che ha preso avvio con il testo unico della finanza ha avuto come principale obiettivo quello di definire più equilibrate strutture di governo societario, al cui interno siano valorizzate le potenzialità di partecipazione dei soci, ed è innegabile che questi profili sono stati finora

solo marginalmente investiti dalle modifiche settoriali nel frattempo intervenute nella disciplina delle cooperative: modifiche che, incentrandosi prevalentemente sugli aspetti fiscali e su quelli relativi agli strumenti di accesso al mercato, non hanno certamente risposto alla esigenza di organica revisione dell'intera disciplina di riferimento.

L'opera di riforma, ponendosi su un piano di coerenza con i principi mutualistici che anzi devono essere rafforzati, non può limitarsi ad un intervento sugli strumenti di finanziamento, ma deve essere capace di definire un modello di *governance* che valorizzi la partecipazione dei soci e gli strumenti di monitoraggio sulla gestione imprenditoriale.

In questo contesto si manifesta anche l'esigenza di superare l'incongruità di un regime unitario per tutte le esperienze di impresa mutualistica. Al contrario, si richiedono interventi diretti ad assicurare alle cooperative una articolazione di modelli organizzativi analoga a quella disponibile per le imprese lucrative, secondo criteri che possono essere in parte omogenei pur in presenza di specifiche deroghe.

Così dovrà prevedersi un più basso tasso di imperatività, con un corrispondente più ampio riconoscimento dell'autonomia privata, per le cooperative di minori dimensioni o con più ristretta base sociale, mentre il contrario dovrà avvenire per quelle più aperte e rivolte al mercato, secondo l'analoga impostazione seguita per le Spa.

Per perseguire questi obiettivi, la proposta di legge definisce principi generali cui dovrà ispirarsi la nuova disciplina.

In primo luogo (lettera *a*) del comma 1) si fa riferimento alla valorizzazione di quegli istituti che sono in grado di connotare in modo incisivo il carattere mutualistico dell'impresa, con particolare riferimento alla tipica funzione di servizio al socio cooperatore.

Si richiamano inoltre le esigenze di incentivare [lettera *b*)] l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali anche attraverso una

adeguata tutela dei soci finanziatori, di favorire [lettera *c*)] la partecipazione di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, alle deliberazioni assembleari; di garantire [lettera *d*)] un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi, rafforzando gli strumenti di controllo interno sulla gestione. Inoltre si delega il Governo [lettera *e*)] a limitare la vigilanza pubblica al solo perimetro delle cooperative la cui funzione sociale (mutualità; assenza di fini di speculazione privata) è riconosciuta tale dalla Costituzione. Nel prosieguo della norma, si individuano poi i requisiti legati alla caratterizzazione mutualistica e alla funzione sociale della cooperazione, tali da giustificare l'assoggettamento ad un regime di controlli pubblici.

Tra i criteri direttivi di carattere particolare, alla lettera *a*) del comma 2 si specifica che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili con la loro disciplina, le norme in materia di Spa, di Spa semplificata e di Srl, offrendo al legislatore delegato i parametri in base ai quali differenziare la disciplina con riferimento alla ampiezza e alle caratteristiche della base sociale, alla presenza di soci finanziatori e di obbligazionisti e alla rilevanza del patrimonio sociale, tenuto anche conto della natura e intensità del rapporto mutualistico (di lavoro, di utenza o consortile).

Il criterio di cui alla lettera *b*) è volto a favorire una maggiore trasparenza della disciplina del ristorno, sia in ragione della possibile coesistenza di rapporti sociali di tipo lucrativo e mutualistico, sia per assicurare una corretta individuazione dei risultati dell'attività mutualistica in presenza di rapporti con terzi non soci.

Analoghe esigenze di trasparenza emergono [lettera *c*)] anche per quanto concerne il profilo della salvaguardia delle posizioni dei soci finanziatori, i quali non possono assumere una funzione predominante ma, proprio per questo, devono essere garantiti da adeguati strumenti di tutela e di controllo sull'efficienza gestionale della cooperativa.

Per quanto concerne i diritti di ordine patrimoniale, occorre riconoscere a tale categoria di soci una disciplina coerente con le caratteristiche lucrative del loro rapporto, contemperandola però con l'esigenza di salvaguardare comunque la prevalenza dello scopo mutualistico dell'impresa.

La previsione [lettera *d*)] dell'accesso al mercato dei capitali rappresenta una condizione naturale ed essenziale per mettere le cooperative in posizione di poter sfruttare le opportunità offerte dal mercato al finanziamento sia di rischio che di debito. Sarà peraltro necessario individuare i limiti al cui interno queste più ampie possibilità di finanziamento, che comunque dovranno puntualmente rispettare la specificità della funzione mutualistica, dovranno esercitarsi.

Il criterio di cui alla lettera *e*) è direttamente connesso a quelli enunciati. Infatti, se l'impresa cooperativa si apre al mercato, è opportuno che siano assicurate agli aspiranti soci la trasparenza e la regolarità nei procedimenti di ammissione, che dovranno comunque ancorarsi a criteri oggettivi.

Alle lettere *f*), *g*) e *h*) si disciplinano gli strumenti idonei a incentivare l'effettività della partecipazione dei soci alle assemblee, valorizzando i principi della democrazia cooperativa. Il riferimento è in particolare alla funzione delle assemblee separate, delle quali si prevede l'obbligatorietà in base a parametri dimensionali e all'oggetto delle decisioni da assumere; al voto per delega, che deve essere ampliato tenendo conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, ma prevenendo in ogni caso concentrazioni di potere che contrasterebbero con l'essenza stessa dell'istituto cooperativo; e alla estensione dei poteri informativi del socio, per consentire una più consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari.

Le lettere *i*) ed *l*) regolamentano la funzione amministrativa, ammettendo la presenza di amministratori non soci, così da poter acquisire competenze e professionalità non sempre rintracciabili all'interno della

compagine sociale, e imponendo agli statuti la definizione di limiti al cumulo e al rinnovo degli incarichi, per prevenire il rischio che la scarsa disponibilità di soggetti dotati di adeguate capacità gestionali comporti una cristallizzazione delle cariche sociali e pregiudichi il necessario ricambio negli organi dirigenti.

La deroga statutaria al principio del voto capitaro [lettera *m*)] nelle cooperative tra imprenditori rappresenta un elemento volto a garantire la coerenza tra l'importanza dell'apporto mutualistico dei singoli soci ed i diritti amministrativi ad essi riconosciuti e l'obiettivo di contrastare il rischio di atteggiamenti di tipo opportunistico da parte dei soci minori. Relativamente ai soci finanziatori, le stesse deroghe si giustificano in funzione del carattere lucrativo della loro partecipazione sociale.

L'estensione alle cooperative [lettera *n*)] del controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 del codice civile tende a rafforzare gli strumenti di tutela dei soci, strumenti che devono trovare la loro collocazione nel diritto comune.

Con le previsioni di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) si riforma il sistema di vigilanza, limitando i controlli governativi sulla generalità delle cooperative (controlli che erano espressione di una concezione autoritaria e statalista del legislatore del 1942, ormai ampiamente superata) quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, che si caratterizzano per la presenza di particolari limiti alla distribuzione degli utili a favore dei soci cooperatori, di obblighi di accumulazione patrimoniale indivisibile, di finalità disinteressate e solidaristiche di utilità sociale (con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi di promozione cooperativa), di strumenti di valorizzazione della partecipazione dei soci e di apertura della compagine sociale. Peraltro l'organizzazione della vigilanza sulle cooperative riconosciute viene significativamente modificata, conservando il ruolo dell'autorità di controllo pubblica nel

definire principi e criteri generali, ma valorizzando contestualmente la funzione delle associazioni di categoria nella elaborazione ed attuazione di idonee forme di autoregolamentazione.

Infine, alla lettera *r*) si prevede il coordinamento della nuova disciplina delle società cooperative con quella della cooperazione bancaria.

L'articolo 13 dispone che le norme delegate previste dai successivi articoli 14, 15, 16 e 17 (capo VI) siano applicabili alle Spa e alle Spa semplificate, nonché, in quanto compatibili, alle Srl e alle società cooperative.

Gruppi societari (articolo 14).

Tra i criteri di delega, la lettera *a*) stabilisce che il Governo, sul modello della legislazione belga, dovrà individuare due nozioni di controllo, quello congiunto e quello solitario, chiarendo di volta in volta quale di esse sia applicabile. Il Governo è altresì delegato a modificare le leggi speciali che contengono specifiche nozioni di controllo, introducendovi il rinvio a quelle individuate in via generale. In questo modo verrà semplificato il quadro normativo, essendo noto che attualmente l'ordinamento contiene più di venti diverse nozioni di controllo. Viene inoltre previsto [lettera *b*)] un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di assetti proprietari delle società con azioni quotate.

La lettera *c*) chiarisce che nei gruppi di fatto trova applicazione la disciplina del conflitto d'interessi dell'amministratore, chiarendosi peraltro che un amministratore non può considerarsi interessato solamente per il fatto di essere stato eletto con il voto determinante del socio di controllo. Viene inoltre dato ingresso, con le dovute cautele, alla cosiddetta «teoria dei vantaggi compensativi», limitan-

done tuttavia l'ambito operativo ai casi in cui i vantaggi siano contestualmente deliberati e adeguatamente determinati.

Viene infine introdotta la figura del gruppo di diritto, nell'ambito del quale l'impresa dominante ha il potere di impartire istruzioni vincolanti, anche se pregiudizievoli, alle società dominate, ferma la previsione di adeguate garanzie per i soci, per i creditori sociali e per i terzi.

Bilancio, operazioni straordinarie, scioglimento e liquidazione (articoli 15, 16, 17).

I criteri di formazione del bilancio d'esercizio, come pure di quello che segue all'effettuazione di operazioni societarie straordinarie, richiedono un aggiornamento che completi il percorso avviato con il recepimento della IV direttiva (decreto legislativo n. 127 del 1991). Gli interventi che proponiamo in sede di delega si soffermano su cinque grandi temi: 1) la radicale eliminazione delle interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio; 2) la rilevazione in bilancio delle imposte differite; 3) l'individuazione di più precisi criteri di formazione e di utilizzo delle poste del patrimonio netto; 4) l'estensione e la razionalizzazione del perimetro di applicazione del bilancio in forma abbreviata; 5) la rilevazione contabile di alcuni strumenti finanziari e l'adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari a vocazione internazionale, dei principi contabili internazionali.

L'articolo 15, alle lettere *a*) e *g*) del comma 1, intende modificare tanto il codice civile quanto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in modo da abrogare il secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile, il numero 14 dell'articolo 2427 del codice civile, il comma 4 dell'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, se del

caso, il comma 1 dell'articolo 52 del medesimo testo unico.

È infatti nota l'interferenza delle regole di determinazione del reddito d'impresa con la redazione del bilancio di esercizio. Essa è attualmente sancita dall'articolo 2426, secondo comma, del codice civile il quale stabilisce che possono essere imputate al conto economico «rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie». L'intenzione della norma è di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità fiscali consistenti, nella maggior parte dei casi, nella deduzione, in sede di determinazione del reddito, di spese e di componenti negativi forfettariamente determinati dalla norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica. L'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 subordina, in linea generale, la deducibilità delle spese e dei componenti negativi alla loro previa imputazione al conto economico. L'articolo 2426 del codice civile rende dunque possibile il soddisfacimento di questa condizione posta dalla norma fiscale, consentendo *tout court* la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benchè essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico, piegando così il bilancio alle esigenze fiscali, come nel caso dei cosiddetti «ammortamenti anticipati».

L'esperienza di questi primi anni di applicazione di tale regime ha reso peraltro evidente l'opportunità di provvedere al più presto alla sua eliminazione, in quanto le conseguenti interferenze sul bilancio sono state più rilevanti di quanto si immaginasse, poichè i componenti negativi fittizi hanno ingenerato, come fenomeno a catena, incertezze di comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i componenti in parola, o per lo meno alcuni di essi, verrebbero ad accedere per natura (si pensi, ad esempio, agli ammortamenti dei beni strumentali, che costituiscono un tipico costo da includere nella de-

terminazione dei valori dei beni prodotti). Va poi rilevato che i risultati sono stati comunque assai modesti in termini di chiarezza espositiva, dovendosi ricorrere alla nota integrativa per individuare il risultato effettivo; si è così recato grave nocumento anche in termini di immagine delle imprese italiane, il cui ROE (utile netto di gestione riferito al patrimonio netto) risulta sistematicamente falsato rispetto alla redditività effettiva. In conclusione, non soltanto la norma non ha sortito i risultati attesi, ma si è tradotta in ulteriore elemento di incertezza e disparità di trattamento. Ne proponiamo pertanto l'abolizione, ferma restando però la possibilità per le società di continuare ad avvalersene ove lo ritengano conveniente.

Dobbiamo allora farci carico di individuare una nuova soluzione. È stata, al riguardo, da più parti avanzata la tesi mirante a far coincidere il risultato di bilancio con quello fiscale: si tratta di una ipotesi non priva di attrattiva, se non altro per il suo carico apparentemente semplificatorio. Costatiamo tuttavia che nessuna delle legislazioni dei nostri maggiori *partner* commerciali l'ha adottata, dal momento che gli obiettivi cui tendono il legislatore civilistico e quello tributario sono assai spesso divergenti. Stante la sperimentata insostenibilità, quanto meno nel medio periodo, di prescrizioni normative volte a far coincidere il risultato di bilancio con il reddito imponibile, si potrebbe tentare la via minimalista di eliminare le interferenze della disciplina fiscale su quella del bilancio, liberando quest'ultimo dall'obbligatoria imputazione delle voci soggette a diverso trattamento fiscale (oggi prevista nell'articolo 75, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e consentendo di applicare il diverso regime fiscale nella sola sede della dichiarazione dei redditi di periodo.

Una soluzione del genere farebbe salva la discendenza della determinazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico e manterrebbe per questa via una sorta

di coerenza economica del sistema, evitando rischi di sviamento rispetto ai cardini che presiedono alla determinazione del reddito imponibile. Le valutazioni che hanno spinto il legislatore della riforma tributaria del 1971 a vincolare la determinazione dell'imponibile al risultato del bilancio civilistico non possono ripetersi oggi in modo acritico, dal momento che va emergendo una istituzionale diversità dei valori rilevanti a fini civilistici e fiscali, che discendono - prevalentemente anche se non esclusivamente - dall'esecuzione di operazioni straordinarie, quali i conferimenti di azienda, le fusioni, le scissioni, gli scambi di partecipazioni di controllo.

Al riguardo occorre essere consapevoli che la ridefinizione degli assetti produttivi si è tradotta in operazioni di accorpamento, focalizzazione su attività o su mercati, ribaltamento di assetti proprietari, che possono realizzarsi solo se la scure del fisco non ne scoraggia il perseguimento. Non a caso i sistemi tributari dei Paesi membri dell'Unione europea si sono mossi prevalentemente nella direzione di rendere neutrali ai fini fiscali tali processi di riorganizzazione, ma il fenomeno ha portato e porta con sé la divaricazione fra i valori di scambio, vale a dire tra quelli civilistici (che non possono non essere quelli effettivi quando le parti in causa sono diverse) e quelli fiscali (che, proprio a causa della neutralità fiscale dell'operazione, devono rimanere quelli storici per evitare salti d'imposta).

Riteniamo che convenga prendere atto di tale realtà e adottare anche nel nostro sistema quella soluzione già nota in altri ordinamenti (primo fra tutti quello statunitense) del cosiddetto «doppio binario», che consente di svincolare del tutto la determinazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio e di redigere i documenti relativi ispirandosi alle norme applicabili a ciascuno dei risultati della propria attività nel modo più libero ed adeguato alla specifica organizzazione amministrativa. In particolare non vi

è obbligo di alimentare una doppia contabilità, che diverrà peraltro necessaria qualora, essendo intervenuta un'operazione straordinaria, i valori dell'intera situazione patrimoniale di partenza (cosiddetti «saldi di apertura») dovessero risultare in larga misura diversi nei due ambiti in questione su voci che interessano la gestione corrente, come le giacenze iniziali (il che, del resto, avviene già oggi senza che ve ne sia consapevolezza e cumulando, quindi, ulteriori svantaggi rispetto a quelli, oggettivi, di tenuta di una doppia contabilità).

In conclusione proponiamo che la scelta fra il regime cosiddetto «minimalista» e quello del «doppio binario» resti affidata al legislatore tributario, nell'intesa che questi dovrà in ogni caso coordinare il nuovo regime con le attuali caratteristiche di ordine tributario delle imprese, così da evitare che il passaggio da un regime all'altro possa tradursi in una penalizzazione non voluta prima ancora che ingiusta.

La lettera *b*) del comma 1 intende colmare una lacuna della disciplina vigente, indicando i criteri per la evidenziazione e rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate, rispettivamente dovute nei casi in cui la differenza negativa tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima delle imposte è destinata ad essere riassorbita negli esercizi successivi, con il conseguente assoggettamento a tassazione in tali esercizi della differenza stessa, ovvero la differenza positiva tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima dell'imposta è destinata ad essere annullata nei successivi esercizi, con la conseguente imputazione delle imposte sulle predette differenze positive all'imposta dovuta nei successivi esercizi.

Il nostro obiettivo è di mantenere maggiore coerenza, anche in questa materia, con i principi di competenza e di rappresentazione «veritiera e corretta» della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio.

Con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, notiamo che è tuttora assai discusso, nonostante il dibattito che lo ha accompagnato, il criterio di individuazione del patrimonio netto, con riferimento sia alle ipotesi di copertura di perdite aventi una certa influenza sul capitale (articoli 2446 e 2447 del codice civile), sia a quanto può formare oggetto di distribuzione ai soci (classico è il caso del rimborso dei cosiddetti «finanziamenti infruttiferi dei soci» come pure dei cosiddetti «versamenti in conto capitale»), sia all'apporto di «contributi» da parte di terzi, sia infine alle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni), in cui diventa decisivo computare correttamente il patrimonio netto ai fini della determinazione del rapporto di cambio e dei successivi avanzi o disavanzi di fusione o scissione.

Ma, oltre all'individuazione non facile del contenuto di ciò che concorre a formare il patrimonio netto, ulteriori interrogativi sono sovente sorti con riferimento al possibile utilizzo delle voci in questione, usandosi al riguardo distinguere fra parti del patrimonio netto disponibili e parti del patrimonio netto considerate indisponibili (o, se si vuole, fra riserve di «utili» e riserve di «capitale»).

Il principio direttivo contenuto nella lettera *d*) del citato comma 1 è volto ad estendere le regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese indicate nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, che ha previsto, per le società di minori dimensioni, la redazione di schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico, nonchè possibili ulteriori semplificazioni in sede di redazione dell'allegato (nota integrativa) e la soppressione, a certe condizioni, della relazione sulla gestione. Nel fare ciò, la citata direttiva ha individuato due categorie di imprese di minori dimensioni che potremmo identificare per semplicità come «piccole» e «medie», rispondenti rispettiva-

mente ai seguenti parametri (in corso di elevazione del 25 per cento):

imprese piccole: attivo patrimoniale 4,7 (in miliardi di lire); volume d'affari 9,5 (in miliardi di lire); dipendenti 50;

imprese medie: attivo patrimoniale 12,4 (in miliardi di lire); volume d'affari 25,6 (in miliardi di lire); dipendenti 250.

Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 127 del 1991, ha preferito avvalersi della facoltà concessagli per quanto attiene alle imprese «piccole» adottando le disposizioni ora trasfuse nell'articolo 2435-*bis* del codice civile, ma ha rinunciato a dettare regole di maggior favore per le imprese «medie», con il risultato di assoggettare queste ultime al regime ordinario. Non sono stati pertanto esauriti i margini che la direttiva pure accordava: di qui la necessità di ripensare tale logica minimalista, considerando l'esperienza nel frattempo maturata circa le effettive necessità, e le apprezzabili semplificazioni, che attengono al processo di redazione di intellegibili conti annuali per imprese medio-piccole.

I criteri direttivi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 sono rivolti a consentire il superamento di alcune carenze presenti nell'attuale quadro normativo e ad apportare gli aggiustamenti necessari per recepire nell'ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative generate dai processi di evoluzione finanziaria. Gli interventi prospettati attengono in particolare al trattamento valutativo-contabile di alcune famiglie di strumenti finanziari e alla possibilità di adottare nel bilancio consolidato dei gruppi societari i principi contabili internazionali.

Circa il primo profilo, occorre mettere in evidenza che la vigente disciplina codicistica del bilancio ha finito fatalmente con il subire nel tempo effetti di progressiva obsolescenza: i limiti principali riguardano importanti famiglie di prodotti finanziari, il cui utilizzo si è andato negli ultimi tempi rapidamente diffondendo anche nel settore delle

imprese non bancarie, con particolare riferimento agli strumenti valutari a pronti e a termine, ai contratti derivati, agli strumenti negoziati con finalità di copertura dei rischi (di interesse, di cambio, eccetera), alle operazioni pronti contro termine, alle operazioni di locazione finanziaria. Riteniamo inoltre che ragioni di sistematicità dovranno indurre il legislatore delegato a valutare anche le ripercussioni di ordine tributario che potranno derivare dagli interventi regolatori sopra tratteggiati, così da provvedere ad armonizzare con questi ultimi le vigenti disposizioni fiscali sul reddito di impresa.

Per quanto concerne la adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari, dei principi contabili internazionali, rileviamo preliminarmente che l'articolo 117, comma 2, del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riserva oggi l'opzione di impiegare, a determinate condizioni e anche in deroga alle vigenti disposizioni nazionali, i principi contabili riconosciuti in sede internazionale unicamente alle società emittenti di strumenti finanziari quotati contemporaneamente in un qualunque mercato regolamentato dell'Unione europea e in un mercato esterno (cosiddetti «*global players*»).

La norma vigente, che proponiamo di superare, definisce in particolare: 1) l'oggetto della deroga, che viene circoscritto al bilancio consolidato, vale a dire al documento contabile cui fanno normalmente riferimento sia le autorità di controllo delle borse sia i mercati per la valutazione economica degli emittenti; 2) i requisiti che i principi contabili devono soddisfare perchè ne sia ammessa la adottabilità (carattere internazionale, compatibilità con le direttive dell'Unione europea, accettazione nei mercati extraeuropei di quotazione). Se essa ha costituito a suo tempo la prima risposta elaborata dal legislatore nazionale alle istanze di competitività delle (non molte) imprese multinazionali italiane, consentendo alle medesime di approcciare al meglio i mercati finanziari

internazionali, riteniamo ora maturi i tempi per compiere passi ulteriori in quella direzione.

L'articolo 16 del disegno di legge consente di individuare meglio e rivedere in sede di legislazione delegata la disciplina delle operazioni straordinarie, posto che tale disciplina risente ancora di un'impostazione datata, consistente nel considerare dette operazioni come una fenomenologia di eventi di carattere assolutamente eccezionale, e, pur non ponendo limiti formali, sembra pensata con riferimento ad operazioni che coinvolgono soggetti appartenenti ad una medesima categoria imprenditoriale (aventi cioè la medesima natura giuridica) e spaziano su una dimensione, territoriale e normativa, sostanzialmente nazionale.

La realtà dei nostri giorni si presenta, invece, assai diversa. Innanzitutto le operazioni in questione, cioè fusioni, scissioni e trasformazioni - come pure, più in generale, le operazioni che si risolvono nella modifica della struttura del contenuto oltrechè del contenitore societario - hanno assunto una frequenza tale da renderle quasi consuetudinarie nella vita dell'impresa costituita in forma societaria. Ne consegue che la relativa disciplina richiede, da un lato, di essere, laddove possibile, ulteriormente semplificata; ma, dall'altro, anche di essere meglio precisata nei punti in cui ha mostrato più chiaramente i suoi limiti e di essere meglio coordinata, in particolare in tutte quelle ormai ricorrenti fattispecie di carattere eterogeneo in cui entrano in contatto entità economiche giuridicamente dissimili (enti commerciali e società, società di persone e società di capitali) ovvero entità economiche strutturalmente simili (società di capitali) ma appartenenti a sistemi normativi diversi (italiani e comunitari o italiani ed extracomunitari).

Si vanno delineando operazioni attualmente riconducibili alla ben nota fattispecie della permuta, ma che, in realtà, danno luogo a fenomeni di collaborazione o di concentrazione fra società, denominate nel linguaggio

delle direttive comunitarie come «scambi azionari», che richiedono una più appropriata collocazione normativa quando oggetto dello scambio siano partecipazioni di controllo, se non altro per la evidente similitudine con le altre operazioni straordinarie che le caratterizza.

Riteniamo che questo complesso di operazioni meriti, in primo luogo, di essere ricondotto sotto un unico tetto, definendole univocamente come «operazioni societarie straordinarie» e basandone il trattamento su una filosofia per quanto possibile unitaria, ferma restando la ovvia necessità di differenziarne adeguatamente le modalità esecutive e perfezionative in considerazione delle rilevanti differenze di merito che le caratterizzano. L'assenza o l'inconsistenza delle vigenti previsioni normative richiede, infine, un ponderato intervento del legislatore delegato per definire i criteri di formazione del primo bilancio successivo a quello in cui una operazione societaria straordinaria si è perfezionata.

Disposizioni transitorie e finali (articoli 18-23).

L'articolo 18 contiene i principi e criteri di delega in materia di adeguamento alle nuove disposizioni degli statuti delle società di capitali esistenti. Si prevede che l'adeguamento intervenga entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, a tale scopo potendosi prevedere l'abbassamento delle maggioranze necessarie

per le relative deliberazioni. Decorso il termine indicato senza che la società abbia adottato le modifiche richieste, la società deve essere posta in liquidazione. Per favorire la trasformazione delle società di capitali esistenti in Spa semplificate, si prevede che al socio dissenziente non spetti il diritto di recesso e che le relative operazioni siano esenti da ogni imposta, tributo o tassa.

L'articolo 19 contiene due norme interpretative: l'una relativa alla liceità della partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante; l'altra che chiarisce la liceità delle operazioni di *leveraged buy-out*.

L'articolo 20 delega il Governo ad emanare norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali, nell'ottica di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari (riciclaggio).

Gli strumenti normativi attualmente disponibili, incentrati essenzialmente sulla legge 12 agosto 1993, n. 310, si presentano infatti parziali e scarsamente efficaci soprattutto con riferimento alle Spa, essendo basati essenzialmente sulle annotazioni nei libri dei soci. Appaiono inoltre necessarie misure di coordinamento con la vigente disciplina della dematerializzazione dei titoli, che non prevede alcun obbligo di comunicazione, nè per l'intermediario nè per la società di gestione accentrata, relativamente al trasferimento degli strumenti finanziari effettuati per loro tramite.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma del diritto delle società)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative.

2. Il Governo è delegato altresì a coordinare con le disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al comma 1 le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modificazioni necessarie.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa in materia di società di capitali)

1. La riforma della disciplina delle società di capitali deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolando la costituzione e la gestione delle società e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento;

b) prevedere, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative d'impresa, la disciplina della società a responsabilità li-

mitata, della società per azioni, della società per azioni semplificata e della società in accomandita per azioni. A quest'ultima saranno applicabili le norme sulla società per azioni o sulla società per azioni semplificata;

c) definire idonei strumenti per risolvere le controversie tra i soci, assicurando altresì adeguata tutela ai soci di minoranza;

d) prevedere norme dirette a proteggere l'interesse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici delle scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni all'autonomia statutaria e alla flessibilità della gestione sociale;

e) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi della personalità giuridica;

f) disciplinare i gruppi di società tenendo conto delle esigenze di trasparenza, di prevenzione dei conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali.

2. La nuova disciplina di cui al comma 1 deve altresì essere conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applicazione del principio di sussidiarietà.

CAPO II

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 3.

(Società a responsabilità limitata)

1. La riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme in grado di rispondere alle esigenze proprie delle imprese di piccole e medie dimensioni e con più ristretta base sociale;

b) prevedere una disciplina suppletiva dei profili organizzativi, riconoscendo ampio spazio all'autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale ai rapporti tra i soci, salvaguardando il loro diritto ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale;

d) semplificare la disciplina degli organi sociali, consentendo libertà di adottare le forme organizzative che, nel rispetto dei diritti dei terzi, soddisfino le esigenze dei soci.

2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere particolare:

a) abolire il procedimento di omologazione;

b) affidare direttamente all'ufficio del registro delle imprese il controllo formale della corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge;

c) ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della denominazione, della sede della società, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e che hanno la rappresentanza della società;

d) modificare la disciplina dei conferimenti, ampliando il novero dei beni conferibili, ponendo un limite oltre il quale la procedura di valutazione dei crediti e dei beni in natura diviene obbligatoria ed eliminando comunque la nomina di un esperto estimatore da parte dell'autorità giudiziaria;

e) determinare la misura minima del capitale in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni;

f) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti amministrativi;

g) disciplinare la circolazione delle partecipazioni, lasciando ampia autonomia ai soci nell'introdurre clausole di prelazione e di gradimento e vietando clausole di intrasfe-

ribilità che non siano collegate alla possibilità di esercizio del diritto di recesso;

h) prevedere che l'atto costitutivo possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione;

i) consentire agli statuti la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali;

l) disciplinare l'organizzazione della società prevedendo due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento e lasciando comunque ai soci la facoltà di adottare modalità organizzative diverse, nel rispetto del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;

m) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci;

n) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, prevedendo la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale;

o) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, demandando all'autonomia statutaria la possibilità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli soci;

p) consentire l'emissione e il collocamento di titoli di debito nei confronti di ope-

ratori qualificati, vietando in ogni caso l'appello diretto al pubblico risparmio;

q) stabilire i limiti dimensionali oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

r) agevolare la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni e in società per azioni semplificata, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso di soci;

s) introdurre norme inderogabili per la conservazione del capitale sociale nonchè per il rafforzamento della tutela dei creditori sociali in caso di dissesto.

CAPO III

SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Salvo che risulti diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società per azioni, ad eccezione di quelle di cui al capo IV.

Art. 5.

(Costituzione, conferimenti, azioni e obbligazioni)

1. La riforma della disciplina della costituzione, dei conferimenti, delle azioni, delle obbligazioni e degli acconti sui dividendi deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione attraverso la previsione di un solo controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del codice civile, limitando la rilevanza dei vizi nella fase costitutiva;

b) prevedere che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

c) consentire la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori;

d) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il versamento di un quarto del capitale sottoscritto;

e) ampliare il novero dei beni conferibili, riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che possono essere persone fisiche, società di persone o persone giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima autorità, e ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Il Governo, nel dare attuazione alla presente delega, si avvale della facoltà concessa dall'articolo 10, comma 4, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, di seguito denominata «seconda direttiva»;

f) consentire l'emissione di azioni senza valore nominale; in tale caso il capitale sociale è rappresentato dal valore complessivo dei conferimenti in denaro o in natura effettuati;

g) rendere possibile l'emissione di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 39 della seconda direttiva, nonché l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, anche con caratteristiche differenti da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni;

h) ridurre i vincoli all'emissione di strumenti finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da disposizioni di attuazione delle stesse. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di emissione;

i) attribuire agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di

emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, riservandola all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione;

l) coordinare tra loro le disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione, di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché di forme di circolazione delle azioni e di libro dei soci;

m) consentire la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei soli limiti previsti dalla seconda direttiva;

n) prevedere che, nelle società che non hanno azioni quotate, lo statuto possa attribuire al socio in possesso di azioni che rappresentino almeno il 95 per cento del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti azioni.

Art. 6.

(Assemblee e patti parasociali)

1. La riforma della disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire forme di pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea alternative alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) ridurre il termine previsto per il deposito delle azioni in previsione dell'adunanza assembleare;

c) prevedere la possibilità che gli statuti disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari della disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del diritto di recesso;

d) consentire agli statuti delle società che non hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea straordinaria i *quorum* previsti dall'articolo 126 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) estendere la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto a tutte le società con più di duecento soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario;

f) disciplinare le modalità di esercizio del voto in via telematica;

g) disciplinare il conflitto d'interessi del socio vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto;

h) disciplinare la figura del presidente dell'assemblea, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivanti dall'inservanza di tali doveri;

i) estendere a tutte le società la disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Potranno prevedersi forme alternative di pubblicazione per via telematica per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico.

Art. 7.

(Amministrazione e controlli interni)

1. In sede di riforma, alle società per azioni deve essere consentito di scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

a) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al

quale devono essere assicurati adeguati poteri d'informazione e d'ispezione. Nella definizione dei requisiti d'indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolamentazione;

b) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. Gli statuti possono prevedere che una quota, non superiore alla metà, dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo detterà al fine di assicurare, in particolare, il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza è di competenza dell'assemblea;

c) un sistema che preveda un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale, dotato dei poteri e delle competenze previsti dal testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. In mancanza di diversa scelta statutaria, le società per azioni saranno rette dal sistema indicato al comma 1, lettera c).

Art. 8.

*(Organizzazione e funzionamento
degli organi di gestione, amministrazione
e controllo)*

1. In materia di riforma degli organi di gestione, amministrazione e controllo, la disciplina deve:

a) consentire che la riunioni degli organi si svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe;

b) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica dei soci sulle operazioni effettuate. Le operazioni devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati. Il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione deve escludere dal voto l'amministratore interessato. In caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale autorizzazione è richiesta altresì in caso di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in potenziale conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo, da individuare in sede di attuazione della presente delega;

c) disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di gestione, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto;

d) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto d'interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, nonchè l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata;

e) consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione, persone giuridiche;

f) prevedere che il controllo legale dei conti sia di competenza di un revisore esterno, indipendentemente dal modello organizzativo prescelto ai sensi dell'articolo 7;

g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sarà consentita anche ai revisori contabili persone fisiche.

Art. 9.

(Diritti e poteri delle minoranze)

1. In materia di riforma della disciplina dei diritti e poteri delle minoranze, la riforma è diretta a:

a) consentire ad una minoranza pari al 5 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto;

b) estendere a tutte le società la disciplina prevista dall'articolo 129 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di azione di responsabilità degli amministratori, chiarendone i profili processuali;

c) riconoscere agli statuti la possibilità di prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni dell'assemblea, ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2437 del codice civile, prevedendo che al socio recedente spetti, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti una stima congrua del valore della partecipazione e adottando cautele idonee al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori sociali;

d) ampliare i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale;

e) definire, ove opportuno, limiti e modalità per l'esercizio dei poteri e dei diritti indicati nelle lettere da a) a d), al fine di prevenirne l'abuso;

f) rendere applicabili anche alle società bancarie le norme in materia di denuncia di gravi irregolarità, di cui all'articolo 2409 del codice civile, ed estendere a tutte le società i *quorum* previsti dall'articolo 128 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) nei casi in cui ai sensi della legislazione vigente o in applicazione del presente articolo siano riconosciuti diritti e poteri ai soci che rappresentano almeno una data quota del capitale sociale, prevedere che gli stessi diritti e poteri siano riconosciuti ai soci che detengono almeno una determinata partecipazione sociale, espressa in ammontare di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio annuale, distinguendo a tale scopo tra le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico e le società a base azionaria ristretta.

Art. 10.

(Modificazioni statutarie e operazioni sul capitale)

1. La riforma della disciplina delle modificazioni statutarie e delle operazioni sul capitale deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all'organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statutarie richieste da leggi o da altre disposizioni normative, nonchè all'apertura o chiusura di nuove sedi;

b) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole siano modificabili soltanto all'unanimità;

c) individuare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di omologazione da parte dell'auto-

rità giudiziaria, in considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza, dei creditori sociali e dei terzi;

d) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni;

e) prevedere che gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati nei limiti e alle condizioni previsti dalla seconda direttiva;

f) consentire la delega agli amministratori, entro un ristretto limite temporale eventualmente stabilito, per le società con azioni quotate, dal regolamento del mercato, della scelta circa l'esclusione e la limitazione del diritto di opzione;

g) prevedere che le società possano deliberare, con le medesime maggioranze previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva; in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi d'informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle

eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

CAPO IV

SOCIETÀ PER AZIONI SEMPLIFICATE

Art. 11.

(Società per azioni semplificate)

1. La disciplina delle società per azioni semplificate deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disporre l'applicabilità della disciplina emanata per le società per azioni in attuazione del capo III, salve le deroghe previste dalle lettere seguenti;

b) consentire agli statuti di:

1) definire le modalità di convocazione dell'assemblea, anche facendo ricorso a mezzi telematici;

2) determinare le maggioranze richieste per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee;

4) disciplinare la rappresentanza nelle assemblee;

5) ampliare le competenze del consiglio di sorveglianza, ove la società opti per il sistema indicato nell'articolo 7, comma 1, lettera b);

6) innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze;

7) riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che all'elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di azioni diverse

dalle ordinarie ovvero di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni;

8) prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico;

9) derogare alle regole in materia di autorizzazione assembleare per le operazioni in potenziale conflitto di interessi di ammontare particolarmente significativo;

10) attribuire agli amministratori la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le società per azioni, ferma la responsabilità degli amministratori in caso di lesione del principio di parità di trattamento dei soci;

11) regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonchè i diritti amministrativi spettanti;

12) attribuire ad una minoranza di soci il diritto di ottenere la trasformazione in società per azioni;

13) elevare, entro limiti massimi stabiliti in via generale, le soglie richieste per l'esercizio dei diritti e dei poteri delle minoranze;

c) prevedere quali delle clausole statutarie indicate nella lettera *b)* possano essere introdotte o soppresse all'unanimità ovvero a condizione che i soci dissenzienti possano recedere;

d) prevedere che, salvo che lo statuto disponga diversamente, in caso di trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, ai soci dissenzienti non spetti il diritto di recesso;

e) prevedere che gli strumenti finanziari emessi da società per azioni semplificate non possano essere oggetto di sollecitazione all'investimento ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma la facoltà di collocare strumenti finanziari presso operatori qualificati;

f) agevolare la trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, consentendo la conservazione di

eventuali clausole statutarie adottate ai sensi della lettera *b*), numeri 1), 2), 5), 7) e 8), per il termine massimo di un anno, a condizione che la società non proceda nel frattempo alla sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;

g) prevedere che alle società per azioni semplificate siano applicabili le direttive comunitarie applicabili alle società per azioni, ad eccezione della seconda direttiva; nelle materie da questa disciplinate, il Governo deve dettare una disciplina ispirata a maggiore flessibilità, con particolare riguardo alle norme in materia di conferimenti e di aumento e riduzione del capitale sociale, in conformità al criterio generale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

CAPO V

SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 12.

(Società cooperative)

1. La riforma della disciplina delle società cooperative e della normativa connessa deve essere ispirata ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonchè ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) valorizzare gli istituti che garantiscono il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci operatori;

b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed incentivare l'accesso delle società al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci operatori e finanziatori alle deliberazioni assembleari;

d) garantire un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi e raffor-

zare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) limitare il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione la cui funzione è riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione.

2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere particolare:

a) prevedere che alle società si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente dedicata, le norme della presente legge dettate rispettivamente per la società per azioni, per la società per azioni semplificata e per la società a responsabilità limitata, a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori o di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico;

b) valorizzare l'istituto del ristorno, assicurando criteri di determinazione trasparenti e coerenti con il principio di chiarezza del bilancio;

c) assicurare ai soci finanziatori una adeguata tutela sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In tale prospettiva, disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, nonché i limiti alla distribuzione delle riserve;

d) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali e fatte salve in ogni caso la specificità della funzione mutualistica e le riserve di attività previste dalla legislazione vigente, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

e) favorire l'apertura della compagine sociale, garantendo la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei

soci attraverso provvedimenti motivati e ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;

f) prevedere norme che favoriscano la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari valorizzando la funzione delle assemblee separate. In tale prospettiva, definire i parametri dimensionali e le materie per le quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee separate;

g) ampliare la possibilità di delega dell'esercizio del diritto di voto, individuando limiti quantitativi e modalità operative che tengano conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle cooperative;

h) ampliare i poteri di informazione dei soci e in particolare di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari;

i) consentire che gli statuti prevedano la presenza di amministratori non soci, anche in considerazione della previsione di requisiti di professionalità da parte di leggi speciali;

l) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e al numero dei mandati, in relazione alla dimensione delle società;

m) consentire agli statuti di derogare alla regola generale del voto capitaro limitatamente alle cooperative con carattere consortile, in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

n) sancire l'applicabilità alle società cooperative del controllo giudiziale disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile;

o) eliminare il controllo dell'autorità governativa, di cui all'articolo 2543 del codice civile, sulle cooperative non costituzionalmente riconosciute;

p) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta con riferimento alla presenza degli obblighi di accumulazione patrimoniale nei limiti di cui alla lettera *c)*, alla

coerenza degli statuti con i principi di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, alle modalità di attuazione degli scopi solidaristici di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, nonché al perseguimento di finalità di utilità sociale;

q) modificare la disciplina della vigilanza sulla cooperazione costituzionalmente riconosciuta, valorizzando le funzioni di autoregolamentazione delle associazioni di categoria, nel rispetto dei criteri direttivi definiti dall'autorità pubblica;

r) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella della cooperazione bancaria.

CAPO VI

GRUPPI DI SOCIETÀ, BILANCIO, OPERAZIONI STRAORDINARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 13.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni emanate ai sensi del presente capo devono applicarsi alle società per azioni, alle società per azioni semplificate e, in quanto compatibili, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

Art. 14.

(Gruppi di fatto e di diritto)

1. La riforma della disciplina dei gruppi deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle predette nozioni le singole discipline facciano riferi-

mento. Ove opportuno, a fini di semplificazione normativa, il Governo potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e congiunto definite in attuazione dalla presente lettera;

b) prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate;

c) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, alle operazioni tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto d'interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinati;

d) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto;

e) consentire che gli statuti delle società dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto d'interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia d'informazione sulle operazioni tra società del gruppo;

f) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pre-

giudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata;

g) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intra-gruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;

h) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del patrimonio di queste al soddisfacimento dei crediti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante;

i) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.

Art. 15.

(Disciplina del bilancio)

1. La riforma della disciplina del bilancio deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio;

b) rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate;

c) regolamentazione delle poste del patrimonio netto idonea ad assicurare una disciplina chiara e precisa delle stesse in relazione ai criteri di formazione e di utilizzo;

d) ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi il ricorso ad uno schema abbreviato

di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

e) individuazione dei criteri per il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, delle operazioni a pronti e a termine, nonché delle operazioni di locazione finanziaria;

f) previsione della possibilità, per le società a chiara vocazione internazionale, di utilizzare principi contabili internazionalmente riconosciuti per la redazione del bilancio consolidato;

g) armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito d'impresa con le modifiche introdotte in attuazione del presente articolo e fissazione delle più opportune disposizioni transitorie in relazione alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali modifiche.

Art. 16.

(Operazioni societarie straordinarie)

1. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo.

2. La riforma della disciplina delle operazioni societarie straordinarie deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare e semplificare il procedimento, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni, fusioni e scissioni eterogenee;

c) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero;

d) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo al perfezionamento di operazioni societarie straordinarie.

Art. 17.

(Scioglimento e liquidazione)

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire agli amministratori di compiere nuove operazioni, anche dopo lo scioglimento della società, al fine di preservare il valore dell'azienda sociale;

b) disciplinare più compiutamente il procedimento di liquidazione, apportandovi le possibili semplificazioni;

c) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di prelazione;

d) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali avverso lo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori;

e) prevedere gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche per quanto attiene all'ipotesi di sopravvivenze attive o passive.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Società di capitali e cooperative esistenti)

1. Le società di capitali e cooperative esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge adeguano gli statuti alle disposizioni di tali decreti entro il termine di due anni dalla data della loro entrata in vigore; a tale scopo può essere prevista la riduzione delle maggioranze necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il predetto termine senza che la società abbia adottato le modifi-

che richieste, essa deve essere posta in liquidazione.

2. Le modificazioni statutarie di cui al comma 1 e le trasformazioni da società a responsabilità limitata o società per azioni in società per azioni semplificata, deliberate entro il medesimo termine di cui al citato comma 1, sono esenti da ogni tributo, imposta o tassa.

3. Nei casi di trasformazione di cui al comma 2, al socio dissenziente non spetta il diritto di recesso.

Art. 19.

(Norme interpretative)

1. Le società di capitali possono partecipare, in qualità di soci accomandanti, a società in accomandita semplice.

2. Le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

Art. 20.

(Disposizioni antiriciclaggio)

1. Nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, il Governo potrà prevedere norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali al fine di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari.

Art. 21.

(Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, a se-

guito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine previsto dall'articolo 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'articolo 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

Art. 22.

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare, con le procedure di cui all'articolo 21, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

